

condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richieste del genere, e cioè: ammortamento delle rate sospese e relativi interessi; in anni 5, al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata del mutuo; saggio di interesse del 7,25%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame; garanzia sulla sovrimposta fondiaria, e, in mancanza, sulle imposte di consumo. -

V - Il Comune di Lucera ha richiesto la sospensione, per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento della 6^a bimestrale rateale di due mutui di L. 300.000 e di L. 696.035, concessigli dall'Istituto, entrambi con ammortamento in anni 25, al tasso del 6%, salvo consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortarsi a decorrere dal 1° gennaio 1943. -

Il Direttore generale sottopone la richiesta del Comune di Lucera al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni della operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richieste del genere, e